

Estratto ORDINANZA di DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

33/2018

ART. 7

SPIAGGIA PER CANI

1. Il Comune di Lavagna ha individuato un tratto di arenile, delle dimensioni di circa mq. 200 per ml. 10 di fronte mare, nella spiaggia libera tra i pennelli P3 e P4 alla radice del pennello 3 ove realizzare una "Bau Beach" accessibile ai cani.
2. L'utilizzo di tale area da parte di bagnanti accompagnati da cani è consentito durante la stagione balneare dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
3. l'utilizzo di tale area non è da considerarsi esclusivo per le persone accompagnate da cani, stante la destinazione di spiaggia a libera fruizione.
4. I proprietari/conduuttori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei cani e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni, lesioni a persone, cose o altri animali derivanti dal loro animale.
5. L'accesso all'area è consentito per un numero massimo di 10 cani, muniti di certificato di iscrizione canina e di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive.
6. L'accesso all'area è interdetto ai cani di sesso femminile durante il periodo estrale – "calore" e ai cani con sindrome aggressiva.
7. Il proprietario/conduuttore deve portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o su richiesta delle autorità competenti.
8. Il proprietario/conduuttore deve provvedere a che l'animale non raggiunga soggetti vicini e limiti quanto più possibile latrati e comportamenti troppo vivaci che possano arrecare molestia. Viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dall'area.
9. L'accesso al mare è consentito, nella zona antistante la spiaggia a un numero massimo di 5 cani per volta; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario/conduuttore per la relativa sorveglianza.
10. Il proprietario/conduuttore deve rimuovere immediatamente le deiezioni solide depositandole nei contenitori predisposti, aspergere e dilavare con abbondante acqua di mare le deiezioni liquide; la rimozione delle deiezioni solide e liquide è a cura del proprietario/conduuttore anche nei tratti di arenile utilizzati per raggiungere l'area oggetto del presente provvedimento.
11. Il Comune di Lavagna provvederà al posizionamento di ombreggianti, doccetta e ciotole per l'abbeveramento; il proprietario/conduuttore deve provvedere al benessere del cane senza danneggiare l'attrezzatura a disposizione.
12. Ogni due ore circa il proprietario/conduuttore del cane è tenuto a condurre l'animale fuori dall'area per una passeggiata igienica.